



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto (PR)

Tel. 0524 931719 – Fax 0524 92360

e-mail sindaco@comune.busseto.pr.it



Il Sindaco

Prot. Gen. n. 4463

Busseto, 22 aprile 2016

ORDINANZA n. 17/2016

Oggetto: Controllo e abbattimento delle nutrie (*Myocaster Coypus*) sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto il T.U.L.S. n.1265 del 27 luglio 1934;

Visti gli artt. 50, comma 4 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

Visto l'art. 20 dello statuto comunale;

Considerato che:

- la nutria (*Myocaster coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;
- tali animali, non autoctoni, riproducendosi incontrollatamente, possono altresì fungere da serbatoio di insidiosi agenti patogeni, con particolare riferimento alla *Leptospira*, mettendo in serio pericolo la salute dei cittadini;
- sono pure a rischio gli agricoltori che nella pratica irrigua sono costretti ad operare a diretto contatto con fossi e canali;
- la presenza di tane e cunicoli sempre più estesi nelle strutture arginali dei corsi d'acqua determina, come segnalato dai consorzi di bonifica e dall'AIPO, problemi di dissesto idrogeologico, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;
- tale fenomeno è sicuramente causa di ingenti danni all'ambiente, all'agricoltura ed all'intero ecosistema, nonché potenziale fonte di disagi di tipo igienico-sanitari e di ordine pubblico;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione della nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- la relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione abbia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole;

Considerato che:

- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, veniva affidata alle singole Province l'elaborazione e l'attuazione di specifici piani mirati al contenimento numerico della nutria;
- la Giunta Provinciale, con atto n. 748 del 27 agosto 1998, approvava un Piano di controllo della nutria su tutto il territorio provinciale;
- con il richiamato provvedimento, venivano stabilite le principali modalità operative, ivi comprese quelle relative alla soppressione dei soggetti catturati (maniera eutanasica), e quelle di smaltimento delle carcasse da concordarsi fra Provincia e Servizi Veterinari delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti (termodistruzione);
- nel medesimo provvedimento, veniva individuato anche il programma degli interventi gestionali sulla specie nutria, prevedendo l'intervento di soggetti volontari muniti dei requisiti di legge;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 93 del 19/10/2007 veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale per gli anni 2007-2012, che dettava gli indirizzi gestionali per la specie nutria nella provincia di Parma, stabilendo l'eradicazione della specie da tutta la provincia attraverso l'applicazione dell'apposito piano provinciale, nonché la ricerca di eventuali tecniche di eradicazione con tecnologie sperimentali e/o innovative;
- il Comune di Busseto già da diversi anni aderisce al predetto piano, oltre ad adottare ulteriori provvedimenti/ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica, di cui l'ultima la n. 44 del 4/09/2013, prot. n.9902, scaduta il 31/12/2014;

Considerato altresì che l'obiettivo del piano, ovvero l'eradicazione della nutria, non è in alcun modo stato raggiunto;

Sentite le innumerevoli lamentele e motivate proteste pervenute dalle associazioni agricole di categoria e dai singoli cittadini, che denunciano la presenza di nutrie sul territorio comunale e segnalano che questi animali, scavando gallerie nei terrapieni dei canali e dei manufatti,

contribuiscono a mettere a serio rischio gli argini, pregiudicandone la tenuta idraulica e riducendone la stabilità, con pericoli concreti di ribaltamento dei mezzi agricoli;

Tenuto conto che:

- l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n.116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art.2, comma 2;
- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della LR 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art.19 della legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale n.8, all'art.16 comma 6 ter, a norma del quale per la specie nutria le Province predisponavano piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione avvalendosi di operatori abilitati;
- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica ivi compresa l'assenza di predatori;
- è parimenti decaduto anche il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.760/1995 "Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale" con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;

Vista la nota del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che "l'esclusione della nutria dalla legge 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art.1 della legge 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". Stante l'attuale quadro normativo la Regione considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; sembra applicabile, quindi, la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;

Vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui si ribadiscono sia "l'opportunità di piani di controllo:.....omissis; ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente" sia la non applicazione del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento";

Sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che "tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni; b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)";

Richiamata la legge regionale n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare l'art.12 comma 2, che demanda ai Comuni l'attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest'ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Tenuto conto:

- della rispondenza a criteri di selettività d'azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all'art.19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota prot. n. 39395 del 1 ottobre 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di controllo numerico ed in particolare ai metodi di cattura e soppressione degli individui alla luce delle modifiche normative;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 536/2015 con la quale sono state approvate le linee guida della Regione Emilia Romagna per la predisposizione dei Piani di controllo comunale di contenimento della nutria;

Dato atto che si sono tenuti al riguardo vari incontri tra i comuni dell'ambito ATC PR1 (Busseto, Polesine, Zibello, Soragna, Roccabianca) coordinati dal Comune di Roccabianca, alla presenza del Consorzio della Bonifica di Parma e dei rappresentanti dell'ATC, per la stesura di un unico piano di contenimento;

Considerato che la legge n. 221 del 28/12/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” cd. Collegato Ambientale alla legge di stabilità, prevede l'approvazione da parte delle Regioni di Piani per il contenimento della nutria che dovranno essere recepiti dai Comuni;

Verificato che da sopralluoghi effettuati sulle sponde dei corsi d'acqua è emersa la rilevante presenza di nutrie che ha raggiunto dimensioni preoccupanti nei riguardi della sicurezza idraulica e della collettività, per cui è necessario dare seguito alle attività di controllo di questi roditori, al fine di scongiurare tale pericolo;

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate ed in attesa della composizione di un quadro normativo più stabile che consenta ai comuni l'adozione di specifici piani di contenimento, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, mediante cattura con apposite trappole e successiva soppressione o abbattimento diretto con arma da fuoco da effettuarsi a cura dei coadiutori abilitati dalla Provincia nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa;

Precisato che la raccolta delle carcasse delle nutrie abbattute e il loro smaltimento dovranno essere eseguiti secondo le procedure consolidate con il piano provinciale di controllo, ovvero collocazione delle carcasse in appositi sacchetti e loro conferimento in giornata al freezer

comunale per il successivo incenerimento tramite ditta autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n.1069/2009;

Acquisito il parere favorevole dei Servizi Tecnici relativi al Territorio – area IV;

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco;

DICHIARA L'EMERGENZA NUTRIA E ORDINA

di avviare immediatamente dalla data odierna e **sino al 31/12/2016** il controllo numerico della specie ad opera dei soggetti e con le metodologie di seguito riportate.

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione

può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero anno, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia, del personale della protezione civile, del personale degli enti delegati alla tutela delle acque (consorzi di bonifica, servizi tecnici di bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione; nel rispetto della presente ordinanza i responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare Ditte di disinfestazione o pest-control.

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco).

Le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno; la soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura attraverso uno dei seguenti metodi:

- soppressione con metodo eutanascico degli individui catturati da parte del personale individuato;
- mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi;
- mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule di libero acquisto. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362). L'uso di questo strumento va riservato a persone che abbiano maturato una specifica esperienza anche a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

può essere effettuato da coadiutori abilitati dalla Provincia ai sensi dell'art.16 della l.r. 8/94 per l'intero anno su tutto il territorio comunale.

Nelle aree urbane il controllo tramite arma da fuoco è possibile solo dopo aver approntato, da parte del Comune, tutte le misure di cautela previste per la massima tutela dell'incolumità pubblica.

Nelle aree di protezione e di produzione faunistica ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n.394/91, l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con relativo Ente di gestione.

I coadiutori possono inoltre intervenire, solo se coordinati dalle Forze di Polizia, previo avviso ai proprietari ed ai soggetti gestori dei fondi e del reticolo idrografico, anche in deroga alla distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di arginature, come

previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S. In questo caso gli atti necessari alla gestione del traffico e della sicurezza stradale sono promossi dal Comune, su opportuna segnalazione.

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi

Disposizioni per lo smaltimento

- qualunque nutria abbattuta dovrà essere prontamente recuperata e collocata in apposito sacchetto in materiale plastico;
- i sacchetti contenenti le carcasse di nutria devono essere prontamente conferiti al freezer comunale entro la giornata di abbattimento, unitamente a copia di scheda giornaliera di rendicontazione (allegata alla presente ordinanza sotto la lettera "A"), debitamente compilata, previo accordo con il competente servizio Ambiente;
- che, a riempimento del freezer, si provvederà allo smaltimento delle carcasse mediante incenerimento tramite ditta autorizzata, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n.1069/2009;

DISPONE

di pubblicare la presente ordinanza sul sito del Comune di Busseto, nonché di trasmetterla a:

- Servizio Protezione civile dell'Unione Terre Verdiane;
- Comando Polizia Municipale di Busseto;
- Stazione dei Carabinieri di Busseto;
- Prefetto di Parma;
- Questura di Parma;
- Servizio Risorse Naturali, Fauna Selvatica ed Ittica della Provincia di Parma;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Corpo Forestale dello Stato (Sezione di Parma);
- Autorità di Bacino;
- Regione Emilia Romagna;
- Ausl, Servizio di Igiene Pubblica;
- Arpa, Servizio Territoriale di Fidenza;
- ISPRA;
- Consorzio di Bonifica Parmense;
- Sindaci dei Comuni limitrofi.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



IL SINDACO
Maria Giovanna Gambazza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria Giovanna Gambazza", written over the printed name.